

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 494

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MELELEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2001

—————

Revisione della normativa sulla rappresentanza militare

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il Parlamento con la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante «Norme di principio sulla disciplina militare», ha inteso istituire la rappresentanza militare ispirandosi anche al dettato costituzionale che sancisce, all'articolo 52, che l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Gli articoli 18, 19 e 20 della citata legge n. 382 del 1978, in particolare, hanno dato vita ad un istituto interno all'ordinamento militare a carattere elettivo, avente il compito di prospettare, direttamente e senza filtri gerarchici, le istanze del personale agli organi preposti alla adozione delle decisioni di interesse. Con successivi provvedimenti normativi (decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1985) sono state poi definite le regole per la sua attuazione ed il suo funzionamento.

Vari provvedimenti normativi, successivamente intervenuti, hanno peraltro contribuito a modificare significativamente l'originario quadro di riferimento funzionale e strutturale dell'istituto della rappresentanza militare, pur mantenendone la collocazione interna all'ordinamento militare.

A tal proposito è sufficiente ricordare:

la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente la Polizia di Stato che, omogeneizzando il trattamento economico del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza a quello della Polizia di Stato, ha, di fatto, sminuito l'importanza del consiglio centrale della rappresentanza

militare (COCER) interforze, quale organismo deputato a trattare le problematiche interforze, di carattere economico, del personale militare;

la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente il servizio militare di leva e la ferma di leva prolungata che, consentendo a tale personale di entrare a far parte del COCER, ha modificato l'equilibrio interno di tale consiglio introducendovi problematiche non omogenee con quelle del personale militare di carriera;

la legge 6 marzo 1992, n. 216, che, istituendo apposita concertazione interministeriale per la disciplina del rapporto di impiego del personale militare, ha previsto la partecipazione attiva degli organismi di rappresentanza militare a tale attività;

il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che, in attuazione della legge n. 216 del 1992, ha regolato le procedure di concertazione interministeriale;

i decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e n. 395, che hanno recepito i primi provvedimenti concertati per il personale militare delle Forze armate e per le Forze di polizia ad ordinamento militare.

Chiaramente, dopo più di venti anni di pratica sperimentazione (i primi consigli sono stati eletti nel 1980), sia in dipendenza dei succitati provvedimenti innovativi, sia per l'inadeguatezza del quadro istituzionale originario, si sono determinate ed appalesate, sul piano del funzionamento, varie carenze che, anche se non pongono in discussione la sostanza del ruolo a suo tempo assegnato alla rappresentanza militare e la sua colloca-

zione ordinativa, hanno finito per limitarne fortemente l'efficacia.

Al riguardo occorre evidenziare:

l'inadeguata articolazione del COCER che, non prevedendo la possibilità di deliberare per singole categorie di personale o per comparti (possibilità questa prevista solo dal decreto legislativo n. 195 del 1995 ed unicamente per le attività di concertazione interministeriale), consente alle categorie ed ai gruppi maggioritari di prevaricare quelli minoritari;

la composizione numerica sproporzionata del COCER, determinata dalla citata legge n. 958 del 1986, che assegna, complessivamente, trentaquattro delegati per Carabinieri e Guardia di finanza a fronte dei trentacinque assegnati alle Forze armate, sperperando, in particolare, la partecipazione del personale di leva (un solo delegato per i sottotenenti di complemento di prima nomina contro due per i militari di truppa);

l'utilizzo improprio della facoltà data al delegato di allontanarsi dall'aula delle riunioni, preordinato a far venir meno il numero legale e, quindi, ad impedire il funzionamento del consiglio, specie a livello COCER, con conseguente sperpero di risorse finanziarie ed umane;

la mancanza di continuità fra i mandati, derivanti dall'ineleggibilità immediata dei delegati, che non consente ai più meritevoli di portare avanti l'azione di rappresentanza con efficacia.

Quanto precede ha comportato, per il COCER, crescenti difficoltà di funzionamento che hanno favorito il progressivo affermarsi di prospettive e comportamenti autonomi e divaricati sia fra la componente rappresentativa delle Forze armate e quella dei Corpi armati, sia fra la componente professionale dei militari e quella di leva, per lo più a scapito di quest'ultimo personale. Ne è derivato un calo di efficienza di tutto il sistema rappresentativo, rilevabile soprattutto nella scarsa attività deliberativa del COCER interforze.

Alla luce della situazione esistente si rende, pertanto, necessario procedere ad una rivisitazione del modello di rappresentanza militare definito dalle norme legislative richiamate, nonché dal relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni) e dal regolamento interno (decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1985) al fine di:

migliorare la funzionalità dell'istituto mediante una più razionale articolazione degli organismi secondo criteri di maggior economicità, efficacia e trasparenza;

chiarire il ruolo del presidente dei vari consigli, in relazione alle competenze del comitato di presidenza;

ridefinire con maggiore chiarezza le competenze e gli interlocutori degli organismi rappresentativi;

prevedere la rielegibilità immediata dei delegati;

incentivare la partecipazione alla rappresentanza dei migliori elementi;

consentire l'agevole diffusione degli atti di rappresentanza.

I compiti della rappresentanza militare sono stati ampliati in aderenza allo spirito innovativo della legge n. 216 del 1992, e tenendo comunque conto dell'opportunità che la rappresentanza militare, in quanto istituto interno all'ordinamento delle Forze armate, tratti argomenti che non intacchino l'essenza del rapporto gerarchico-funzionale e non pregiudichino la rapidità delle decisioni, ove ciò costituisca elemento essenziale per il funzionamento della struttura.

In tale quadro è apparso indifferibile sancire anche che l'interlocutore delle istanze di ciascun consiglio è il comandante militare affiancato, in ragione dell'onere e della responsabilità che egli ha per il mantenimento dell'efficienza dell'unità dipendente. Ad esclusione dell'organo centrale interforze della rappresentanza militare che ha come in-

terlocutore il Ministro della difesa e può adire e informare anche il Ministro dell'economia e delle finanze e le Commissioni parlamentari.

Particolare valenza assume anche la composizione e la funzionalità dei consigli. In tal senso si è previsto che il consiglio centrale possa esprimersi non solo in modo unitario - tenuto conto dell'esistenza di problematiche comuni alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, non casuali e marginali, ma periodiche e importanti - ma anche per comparti (Forze armate, Forze di polizia ad ordinamento militare e leva) e per commissioni di categoria (ufficiali, sottufficiali, truppa in servizio permanente, sottotenenti di complemento di prima nomina e truppa di leva). Ciò stante la tendenziale differenza di interessi esistente fra il personale di carriera e quello di leva ed anche fra il personale delle Forze armate e quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare, e che ha portato alle attuali disfunzioni dell'attività dell'organismo rappresentativo centrale. È stata, inoltre, formalizzata nel presente disegno di legge l'istituzione di un consiglio intermedio per il personale delle capitanerie di porto, già prevista dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 31 marzo 1994, al fine di favorire un più agevole collegamento del personale di detto Corpo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In materia di durata della rappresentanza, per potere disporre di delegati in grado di supplire alle carenze di preparazione e di garantire continuità nella trattazione dei problemi, è stato inoltre previsto un mandato di due anni con possibilità di immediata rielezione. La durata di due anni è l'unica compatibile con la necessità di consentire a tutto il personale, di ogni grado e categoria, di potere svolgere la funzione di delegato. Ciò perché non possono essere disconosciute le aspirazioni di coloro che devono assolvere periodi di comando o di attribuzioni specifiche che troverebbero invece difficoltà insor-

montabili alla promozione al grado superiore nel caso di periodi temporali più lunghi. L'affermazione del principio della rieleggibilità innalza, d'altronde, il tetto potenziale della durata della funzione rappresentativa dei singoli e tende a premiare coloro che, in sede di elezioni, saranno riconosciuti dalla base meritevoli di un ulteriore mandato per l'attività svolta a favore degli interessi del personale.

Altro aspetto fondamentale della legge è la previsione di norme volte a coinvolgere nella rappresentanza militare anche il personale motivato e realmente interessato alla soluzione concreta dei problemi di interesse generale. A tal fine viene considerato meritevole di riconoscimento l'aver espletato la funzione rappresentativa, con particolare riferimento al servizio svolto dai delegati del COCER.

È stata inoltre prevista a favore dei delegati della rappresentanza militare la possibilità di divulgare comunicazioni, delibere e atti di interesse ricorrendo anche ai *mass-media*.

Di seguito è stata inserita una breve illustrazione degli articoli costituenti il presente disegno di legge:

l'articolo 1 illustra il sistema di rappresentanza militare;

gli articoli 2 e 3 definiscono gli organi della rappresentanza militare a livello centrale, intermedio e locale;

l'articolo 4 concerne la suddivisione del personale militare;

gli articoli 5, 6 e 7 fissano le competenze ed il ruolo dei consigli;

l'articolo 8 fissa le modalità di incontro con il Parlamento e con il Governo;

l'articolo 9 indica le competenze del personale militare di leva delle Forze armate e del personale ausiliario delle Forze di polizia ad ordinamento militare;

l'articolo 10 disciplina la composizione dei consigli di rappresentanza militare;

l'articolo 11 indica le nuove norme per l'elezione dei delegati;

l'articolo 12 indica i motivi di non eleggibilità e le cause di cessazione anticipata del mandato;

l'articolo 13 indica le modalità della propaganda elettorale;

l'articolo 14 fissa la facoltà e i limiti del mandato dei delegati;

l'articolo 15 fissa la tutela e i diritti dei delegati;

l'articolo 16 indica gli organi dei consigli della rappresentanza militare;

l'articolo 17 indica le modalità di convocazione dei consigli della rappresentanza militare;

l'articolo 18 fissa i criteri per la validità delle riunioni e delle deliberazioni prevedendo la necessità di concordarle con l'autorità affiancata;

l'articolo 19 prevede l'emanazione da parte del Governo del regolamento di attuazione della rappresentanza militare e di quello interno per il funzionamento della stessa;

l'articolo 20 contiene disposizioni finali.

Il provvedimento non comporta oneri finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sistema di rappresentanza militare)

1. La rappresentanza militare, quale istituto dell'ordinamento militare, cura gli interessi generali del personale militare. A tal fine gli organi collegiali di carattere elettivo ed autonomo che la compongono partecipano alle attività di consultazione, concertazione e di contrattazione previste dagli articoli 5, 6 e 7 e possono avanzare proposte, pareri ed istanze collettive nelle materie attinenti alla condizione, al trattamento, alla tutela di natura giuridica, economica, sanitaria, previdenziale, culturale e morale dei militari, come singoli e come collettività, secondo quanto previsto dalla presente legge. Gli organi della rappresentanza militare hanno come autorità di riferimento i corrispondenti comandanti, eccetto il Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) interforze e quello di comparto che fanno anche capo al Ministro della difesa.

2. Sono esclusi dalla competenza della rappresentanza militare, fatti salvi i riflessi sulle condizioni morali e materiali dei militari, il rapporto gerarchico-funzionale, l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico operativo e l'impiego del personale militare.

Art. 2.

(Organi della rappresentanza a livello centrale)

1. A livello nazionale ed interforze è istituito il COCER, che si articola:

a) per sezioni autonome di Forza armata, Arma o Corpo armato per le questioni che riguardano specificamente l'Esercito, la

Marina militare, l'Aeronautica militare, l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza;

b) per comparti.

2. Il COCER delibera:

a) ordinariamente per sezioni autonome per le questioni che riguardano l'Esercito, la Marina militare, l'Aeronautica militare, l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza;

b) in modo unitario per le materie di comune interesse;

c) per comparti.

3. I comparti di cui alla lettera *c)* del comma 2 sono: difesa, sicurezza e leva. Essi sono composti rispettivamente dai rappresentanti del personale:

a) dell'Esercito, della Marina militare e della Aeronautica militare, con esclusione di quello di leva e dei volontari ed assimilati in ferma breve;

b) dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, con l'esclusione di quello di leva e dei volontari;

c) di leva delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza ed i volontari ed assimilati in ferma breve delle Forze armate.

4. Il regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, reca le disposizioni necessarie affinché le deliberazioni del COCER di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 siano adottate a maggioranza dei voti dei delegati presenti.

Art. 3.

(Organi della rappresentanza a livello intermedio e locale)

1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sono istituiti:

a) consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR), a livello di alto co-

mando; nell'ambito della Marina militare è istituito un COIR per il Corpo delle capitanerie di porto, il presidente del quale partecipa anche alle riunioni della sezione COCER della Marina militare allorchè si trattino questioni di specifico interesse del Corpo;

b) consigli di base della rappresentanza militare (COBAR) a livello delle unità di ciascuna Forza armata; per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza tali consigli sono istituiti, ove possibile, a livello regionale.

c) consigli di base della rappresentanza militare (COBAR speciali) per frequentatori presso istituti, accademie, scuole, collegi e reparti che svolgono corsi di istruzione a carattere formativo.

2. I comandi presso i quali costituire i consigli di cui al comma 1 sono individuati:

a) relativamente ai consigli intermedi, dal Ministro della difesa per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri e dal Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo delle Guardia di finanza;

b) relativamente ai consigli di base ed ai COBAR speciali per frequentatori di istituti di formazione, dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Segretario generale della difesa, dal Capo di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze.

3. Per il Corpo delle capitanerie di porto l'individuazione dei comandi presso i quali costituire i consigli di base è effettuata con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, su proposta del Comandante generale del Corpo.

4. Nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla presente legge, con decreto del Mi-

nistro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sono emanate apposite norme per disciplinare l'istituzione ed il funzionamento di un autonomo sistema di rappresentanza degli interessi generali del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, nonché per stabilire le eventuali forme di collegamento con il sistema della rappresentanza militare.

Art. 4.

(Suddivisione del personale militare)

1. Ai fini della rappresentanza il personale militare è ripartito in:

a) personale in servizio permanente e ferma breve, comprendente le seguenti categorie:

1) categoria «A»: ufficiali e ufficiali raffermati;

2) categoria «B»: sottufficiali;

3) categoria «C»: truppa in servizio permanente, volontari in ferma breve e volontari in ferma annuale;

b) personale di leva comprendente le seguenti categorie:

1) categoria «D»: ufficiali di complemento e di prima nomina;

2) categoria «E»: truppa di leva.

Art. 5.

(Partecipazione dei consigli della rappresentanza alle procedure della contrattazione)

1. Il COCER partecipa alle attività di contrattazione interministeriale relative alla definizione dei contenuti del rapporto d'impiego del personale militare per le materie di seguito elencate:

a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;

b) durata dell'orario di lavoro;

c) licenze;

d) aspettativa per motivi privati e per infermità;

e) permessi brevi per esigenze personali;

f) trattamento economico di missione e di trasferimento;

g) previdenza.

2. Nell'ambito del procedimento di contrattazione, il COCER, prima della scadenza contrattuale presenta, per comparti al Ministro della difesa e per gli aspetti di interesse del Corpo della Guardia della finanza al Ministro dell'economia e delle finanze, mettendone a conoscenza il Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, le richieste relative alla sessione di contrattazione per il rinnovo dei contenuti del rapporto d'impiego del personale interessato.

3. Qualora nelle materie oggetto di contrattazione insorgano contrasti interpretativi ed applicativi di rilevanza generale per il personale interessato, i COIR ed i COBAR possono avanzare, all'autorità militare corrispondente, richiesta scritta di esame della questione controversa.

4. Qualora il contrasto interpretativo di cui al comma 3 permanga dopo trenta giorni dalla data della richiesta di esame di cui al medesimo comma 3, il consiglio della rappresentanza interessato può adire quello superiore affinché la questione sia risolta al relativo livello di rappresentanza.

5. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla data di deferimento della questione ai sensi del comma 4, di ciò è interessato il COCER che, ove ritenga il contrasto interpretativo fondato, attiva entro trenta giorni un commissario parlamentare appositamente nominato dal Parlamento, che decide entro i successivi novanta giorni. La decisione del commissario parlamentare è vincolante per l'amministrazione.

Art. 6.

*(Competenze consultive, propositive
e di contrattazione del COCER)*

1. Il COCER esprime parere sugli schemi di disegni di legge del Governo, di decreti legislativi e di regolamenti in ordine alle materie rientranti nella relativa competenza previste dall'articolo 5.

2. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso favorevole.

3. Il parere è preventivo ed obbligatorio e deve essere acquisito in occasione della predisposizione degli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1.

4. Il COCER può richiedere alle autorità corrispondenti riunioni informative per l'approfondimento delle questioni sulle quali esprime il parere.

5. In caso di urgenza illustrata nella richiesta il parere è espresso entro trenta giorni. In ogni caso il Governo, il Ministro della difesa o il Ministro dell'economia e delle finanze possono definire lo schema di provvedimento anche prima di tale termine nel caso in cui l'urgenza sia tale da non consentire di attendere il decorso e il COCER non si sia espresso tempestivamente.

6. Il COCER è adeguatamente informato dalle autorità corrispondenti in ordine agli intendimenti ed agli orientamenti dell'amministrazione concernenti le materie oggetto di contrattazione ai sensi dell'articolo 5, o comunque rientranti nella competenza dei consigli della rappresentanza militare. L'informazione di cui al presente comma è resa in appositi incontri almeno semestrali.

7. Il COCER, o una sua delegazione, nelle materie rientranti nella propria competenza,

può attivare scambi di informazione con gli altri organismi rappresentativi e sindacali interessati alle attività di contrattazione; i delegati COCER possono partecipare ad incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi.

8. Il COCER partecipa, direttamente o indirettamente con personale designato, ai consigli di amministrazione degli enti di assistenza del personale militare nominati dai Ministri della difesa o dell'economia e delle finanze.

9. I delegati COCER promuovono riunioni bimestrali con i delegati COIR e semestrali con i delegati COIR e COBAR, anche in delegazioni

Art. 7.

(Competenze contrattuali, consultive e propositive dei consigli della rappresentanza militare)

1. I consigli della rappresentanza militare, a livello di base e intermedio, ciascuno relativamente al rispettivo ambito di rappresentatività e limitatamente ai provvedimenti di competenza dell'autorità corrispondente, prestano parere obbligatorio in ordine all'emanazione di disposizioni applicative relative alle materie oggetto di contrattazione.

2. I consigli della rappresentanza militare esprimono il parere o avanzano proposte entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. I consigli della rappresentanza militare possono chiedere alle autorità corrispondenti riunioni informative per le questioni oggetto di parere.

4. I consigli della rappresentanza militare possono intrattenere nelle materie di competenza rapporti con gli enti pubblici informandone l'autorità corrispondente.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1, i consigli della rappresen-

tanza militare formulano proposte e pareri obbligatori in ordine ai seguenti argomenti:

- a) articolazione dell'orario di lavoro;
- b) criteri generali relativi ai trasferimenti del personale a domanda;
- c) disciplina generale della formazione professionale;
- d) alloggi;
- e) organizzazione di mense e sale da convegno;
- f) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione del benessere del personale e dei familiari;
- g) sicurezza e prevenzione degli infortuni;
- h) previdenza.

Art. 8.

*(Rapporti con il Parlamento
e con il Governo)*

1. Nelle materie di rispettiva competenza il COCER, con le relative articolazioni, può chiedere, di essere ascoltato dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le procedure previste dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ovvero di essere ascoltati dai Ministri sulle materie di rispettiva competenza. Il COIR del Corpo delle capitanerie di porto può chiedere, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, di essere ascoltato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Gli adempimenti previsti dal comma 1 per il Ministro della difesa e per il Ministro dell'economia e delle finanze sono da essi assolti tempestivamente.

Art. 9.

(Rappresentanti del personale militare di leva delle Forze armate e del personale ausiliario delle Forze di polizia ad ordinamento militare)

1. I rappresentanti del personale militare di leva delle Forze armate e del personale ausiliario delle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno specifica competenza nella formulazione di pareri, proposte e richieste concernenti tale personale all'interno dei consigli di cui agli articoli 2 e 3 relativamente alle materie di competenza.

2. I rappresentanti di cui al comma 1 hanno diritto di riunirsi e deliberare autonomamente nell'ambito dei consigli di appartenenza e sono sentiti almeno ogni sei mesi dal Ministro della difesa.

3. Il Ministro della difesa risponde nel merito alle istanze avanzate in occasione delle consultazioni di cui al comma 2 nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni.

4. Nell'ambito delle attività di promozione umana e sociale a favore del personale, il Ministro della difesa, con proprio decreto, dispone l'istituzione, presso gli stati maggiori o gli alti comandi di un servizio di orientamento ed assistenza ai militari di leva, organizzato anche prevedendo l'attivazione di specifiche utenze telefoniche o telematiche, per la soluzione di particolari problemi di disagio connessi con la vita privata o con l'inserimento nella collettività militare che non hanno potuto trovare adeguato soddisfacimento in ambito locale. Le risultanze di tale servizio sono periodicamente portate a conoscenza dei corrispondenti consigli della rappresentanza militare.

Art. 10.

*(Composizione dei consigli
della rappresentanza)*

1. Il consiglio di base e il consiglio intermedio della rappresentanza militare sono composti da sette delegati e vi fanno parte di diritto il primo degli eletti di ogni categoria e, a completamento, coloro che hanno ricevuto più voti, a prescindere dalla categoria di appartenenza.

2. Il COCER è costituito da undici delegati e vi fanno parte di diritto un delegato di ogni categoria di ciascun COIR e a completamento da coloro che hanno ricevuto più voti a prescindere dalla categoria di appartenenza.

3. I delegati sono eletti in modo da garantire la continuità del mandato.

Art. 11.

(Modalità di elezione)

1. I rappresentanti dei COBAR sono eletti scegliendoli tra il personale in ferma effettiva ordinaria della base, anche se non hanno presentato la propria candidatura. Il personale in missione sul territorio nazionale può esercitare il diritto di voto per l'elezione dei candidati del proprio reparto tramite schede elettorali postali. I rappresentanti COIR sono eletti dai rappresentanti dei COBAR con i criteri stabiliti nell'articolo 10, comma 1. I rappresentanti dei COCER sono eletti dai rappresentanti dei COIR con i criteri stabiliti nell'articolo 10, comma 2.

2. I delegati possono essere rieletti al termine del mandato.

3. I delegati eletti durano in carica:

a) due anni per gli eletti tra il personale in servizio permanente e ferma breve;

b) sei mesi per gli eletti tra il personale di leva.

4. Il voto è diretto, personale, libero e segreto. La partecipazione alle operazioni di voto non può essere impedita ed è un dovere.

5. I consigli della rappresentanza militare di ogni ordine e grado, in caso di dimissioni di un numero di membri effettivi pari o superiori al 50 per cento della consistenza dell'organo, sono sciolti ed immediatamente avviate le procedure per le elezioni dei nuovi delegati. Nel caso in cui il numero dei dimissionari sia inferiore al 50 per cento, a ciascun delegato dimissionario subentra il primo dei non eletti, fatto salvo il principio della presenza di un delegato per ciascuna categoria; in mancanza del primo dei non eletti sono avviate le procedure per le elezioni di un nuovo delegato per la residua durata del mandato originale, secondo quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2.

6. I candidati presentano la propria candidatura almeno trenta giorni prima della data delle elezioni.

7. Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 1.

8. Alla scadenza del mandato i delegati rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli della rappresentanza.

Art. 12.

(Elettorato passivo)

1. Non sono eleggibili presso gli organi della rappresentanza militare i militari che:

a) abbiano riportato condanne ancorché non definitive, per delitti non colposi, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

b) siano comandanti corrispondenti del COCER, di qualsiasi COIR o COBAR;

c) non debbano svolgere almeno sei mesi se militari di leva, due anni di servizio

se in servizio permanente, un anno se militare in ferma breve o siano sottoposti a sanzioni disciplinari di stato ai sensi delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, e 3 agosto 1961, n. 833, e successive modificazioni;

d) si trovino in aspettativa.

2. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato con determinazione delle autorità militari che lo ha proclamato eletto per una delle seguenti cause:

a) cessazione dal servizio;

b) trasferimento ad altro alto comando se delegato del COIR ovvero ad altra unità di base se delegato del COBAR;

c) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d);

d) passaggio ad altra categoria tra quelle di cui all'articolo 4;

e) dimissioni;

f) aspettativa superiore a novanta giorni.

Art. 13.

(Propaganda elettorale)

1. Per la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati e dei relativi programmi elettorali, gli organismi di rappresentanza militare uscenti convocano e presiedono distinte assemblee di categoria ai vari livelli. Le assemblee autorizzate si svolgono durante l'orario di servizio.

Art. 14.

(Facoltà e limiti del mandato)

1. I delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli della rappresentanza di cui fanno parte e sono messi nelle condizioni di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti. Sono comunque vietati

gli atti diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza militare.

2. Ai fini di cui al comma 1, le autorità corrispondenti hanno il dovere di assicurare ai consigli della rappresentanza militare un'adeguata disponibilità di personale, di infrastrutture e di servizi nonché, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, strumenti idonei per il relativo funzionamento. A tal fine tutte le spese relative alle elezioni ed al funzionamento degli organi della rappresentanza militare, comprese le spese per il trattamento di missione e per l'acquisto di attrezzature e materiale di ufficio, sono poste a carico di appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, gestiti con deliberazione dei consigli della rappresentanza militare.

3. L'attività della rappresentanza militare è svolta durante l'orario di servizio. Allo scopo di assicurare una partecipazione all'attività della rappresentanza militare, ogni delegato, per lo svolgimento delle attività del consiglio in cui è stato eletto, può utilizzare compatibilmente con le esigenze operative e di servizio non altrimenti assolvibili, e previa intesa con l'autorità competente, periodi di assenza dal proprio ordinario incarico di servizio presso l'ente di appartenenza.

4. I singoli delegati, qualora lo ritengano necessario per il proficuo assolvimento del relativo mandato, possono riunirsi anche oltre il normale orario di servizio, usufruendo delle infrastrutture e degli strumenti messi a loro disposizione. In tal caso le eccedenze di orario non danno comunque titolo a recuperi compensativi o a compensi per lavoro straordinario.

5. I delegati eletti al COCER svolgono il loro mandato senza limiti di tempo e in tal caso le eccedenze di orario non danno comunque titolo a recuperi compensativi o a compensi per lavoro straordinario. I delegati dei COCER mantengono le ultime valutazioni antecedenti alle elezioni e al termine

del mandato sono reimpiegati tenendo conto delle loro richieste e caratteristiche.

6. Le modalità di partecipazione dei delegati alle riunioni dei consigli sono previste nel regolamento di cui all'articolo 19, comma 1.

7. I delegati partecipano ai turni di servizio presso gli enti di appartenenza in misura proporzionale al tempo in cui sono presenti.

8. Il comandante corrispondente ai COBAR autorizza, su richiesta del consiglio di base, almeno due assemblee all'anno con il personale della propria base, anche a categorie separate. Il COBAR può convocare l'assemblea di base di propria iniziativa o su richiesta scritta di un quinto dei militari rappresentati. Le assemblee sono presiedute dal presidente del COBAR. Le convocazioni dell'assemblea di base sono concordate dal presidente del COBAR con il rispettivo comando. I COBAR, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, possono richiedere la presenza di delegati COIR o COCER alle proprie assemblee di base.

9. I delegati eletti nel COCER possono partecipare alle attività di cui all'articolo 6, comma 7, anche a titolo personale. L'intervento del delegato in rappresentanza di categorie, sezioni e comparti del COCER può avvenire invece solo previa delega dell'organismo rappresentato, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 19, comma 1.

10. I delegati del COCER e dei COIR, d'intesa con le autorità corrispondenti, possono visitare le strutture ed i reparti militari nell'ambito di riferimento e, compatibilmente con l'orario di servizio e con le locali esigenze operative, possono incontrare il personale e partecipare a riunioni e ad altre iniziative dei COBAR.

Art. 15.

(Tutela e diritti dei delegati)

1. Sono vietati gli atti diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei consigli della rappresentanza militare o di singoli delegati. Tali atti costituiscono grave mancanza disciplinare.

2. I militari eletti quali delegati nei consigli della rappresentanza militare non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse durante l'esercizio del mandato, a meno che queste configurino infrazione per le quali l'articolo 65, comma 1, del regolamento di disciplina militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, preveda l'irrogazione della consegna di rigore.

3. Il delegato non deve essere trasferito d'autorità ad altra sede se il movimento comporta la decadenza dal mandato. Ove sorga questione il trasferimento può avvenire solo con l'assenso del Ministro della difesa per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri, del Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di porto.

4. Ai delegati fuori sede ai quali non sia applicabile il trattamento di missione previsto per il restante personale militare, per assolvere il mandato è concesso il rimborso delle spese documentate e sostenute durante la missione per i pernottamenti e i pasti nella misura e nei limiti previsti per il personale in servizio permanente.

Art. 16.

(Organi dei consigli della rappresentanza militare)

1. Sono organi dei consigli della rappresentanza militare il presidente, il vice presi-

dente, il comitato di presidenza, l'assemblea ed il segretario.

2. Il presidente, fermo restando che al militare più elevato in grado è devoluto il compito di assicurare l'ordine e la disciplina durante i lavori, viene eletto in seno al consiglio in seduta plenaria e votato a scrutinio segreto. Assume la carica di vice presidente il primo dei non eletti nelle elezioni per la nomina del presidente. Il presidente ha il compito di garantire che l'attività del consiglio si svolga secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1. A tal fine presiede l'assemblea e le riunioni del comitato di presidenza, assicurandone il regolare svolgimento e la continuità dell'attività del consiglio; autorizza la divulgazione delle deliberazioni e degli eventuali comunicati del consiglio ai sensi dell'articolo 18, comma 3; su delega del comitato di presidenza, il presidente cura i contatti con l'autorità corrispondente, con le istituzioni e svolge la funzione di portavoce; adotta, tenendone informato il comitato di presidenza, le iniziative conseguenti alle determinazioni del consiglio; procede, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, alla convocazione del consiglio e del comitato di presidenza.

3. Il comitato di presidenza, quale organo esecutivo del consiglio, è costituito dal presidente, dal vice presidente e da due delegati eletti in seno al consiglio in seduta plenaria.

4. Il segretario è nominato dal presidente, scegliendolo in seno al comitato di presidenza. E' organo esecutivo del comitato di presidenza e ha il compito di assicurare la continuità dell'attività del consiglio. In particolare cura la verbalizzazione delle riunioni e la predisposizione delle deliberazioni e dei comunicati, e inoltre:

a) adotta, tenendone informato il comitato di presidenza ed il presidente, le iniziative conseguenti alle determinazioni del consiglio;

b) cura la verbalizzazione delle riunioni e la predisposizione delle deliberazioni e dei comunicati;

c) procede, secondo quanto previsto dalla presente legge ed al regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, alla convocazione del consiglio e del comitato di presidenza.

Art. 17.

(Convocazione dei consigli della rappresentanza militare)

1. I consigli della rappresentanza militare sono convocati su decisione del comitato di presidenza o su richiesta di almeno un terzo dei delegati, mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno una settimana prima della riunione. In casi eccezionali il termine è ridotto a quarantotto ore.

2. Il COCER ed i COIR possono riunirsi in sessioni congiunte rispettivamente con i consigli intermedi e di base confluenti, su richiesta degli stessi e anche limitatamente a singole categorie tra quelle di cui all'articolo 4.

3. Il COCER è di norma convocato nella relativa sede istituzionale, salvo che il consiglio abbia deciso che la riunione abbia luogo in altra sede. Il COCER può costituire gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento di problematiche specifiche e può richiedere l'intervento di personale in servizio esperto delle materie da trattare o di delegati COIR o COBAR.

4. Al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività di istituto di ciascun consiglio, le convocazioni e le attività di cui al presente articolo sono concordate con le autorità corrispondenti.

Art. 18.

*(Validità delle riunioni e delle deliberazioni.
Pubblicità delle deliberazioni e comunicati)*

1. Le riunioni dei consigli della rappresentanza militare e delle relative articolazioni sono valide, di norma, se è presente la maggioranza dei delegati componenti il consiglio. Il regolamento di cui all'articolo 19 comma 1, può prevedere casi in cui, per l'importanza delle questioni affrontate, le deliberazioni dei consigli devono essere adottate con maggioranze qualificate.

2. Le deliberazioni di ciascun consiglio della rappresentanza militare sono affisse ad appositi albi delle unità di base in esso confluenti e, ove necessario, delle unità elementari in cui si articola l'unità di base.

3. Le deliberazioni e gli eventuali comunicati approvati dai consigli possono essere resi pubblici dagli stessi consigli e dai singoli delegati dei consigli, anche attraverso i mezzi di informazione e gli organi di stampa, purché senza ulteriori oneri per l'amministrazione militare rispetto a quelli previsti dall'articolo 14, comma 2.

Art. 19.

(Regolamento di attuazione)

1. Il Governo emana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l'attuazione della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. Sullo schema di regolamento è acquisito preventivamente il parere obbligatorio del COCER e, successivamente, quello delle competenti Commissioni parlamentari. Il regolamento di cui al presente comma sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni.

2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono in particolare definiti:

a) le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'articolo 11;

b) il trattamento dei delegati inviati fuori sede per assolvere al proprio mandato;

c) le modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2;

d) gli strumenti di divulgazione degli atti dei consigli della rappresentanza militare;

e) le modalità con le quali individuare le materie di comune interesse sottoposte all'esame del COCER e le modalità di convocazione delle riunioni congiunte, in rapporto all'attività ordinaria, delle sezioni, dei partiti.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, e l'articolo 46 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, cessa di avere efficacia il decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985, e successive modificazioni, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1985.

Art. 20.

(Disposizioni finali)

1. I consigli della rappresentanza militare in carica alla data di entrata in vigore della presente legge vi rimangono fino al termine naturale del mandato.

